Friuli Venezia Giulia – ODV (Organizzazione Di Volontariato) TRIESTE – c.f. 90115830326 www.renagese.it - amps.trieste@renagese.it

Esente de imposta di bollo e di registro ai sensi dell'Art.82, del Codice del Terzo Settore.

Articolo (Costituzione)

E costituta l'associazione, non riconosciuta, denominata "Mamme e Papà Separati FVG – odv" che possiede le caratteristiche e le finalità di un «Organismo di volontariato», non ha scopo di sociale, ha struttura democratica, cariche elettive e gratuite, persegue finalità civiche, socialeristiche e di utilità sociale, e pertanto adeguate alle indicazioni del D. Lgs. 117/17, secondo il Codice Civile in materie di Associazioni non riconosciute.

Gli aderenti devono prestare la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito. In ogni caso è vietato ogni rapporto di contenuto patrimoniale fra i Soci dell'Associazione e l'Associazione medesima.

L'organizzazione di volontariato si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa.

Articolo 2 (Sede sociale e durata)

L'Associazione ha sede a Trieste. Eventuali ulteriori sedi territoriali potranno essere aperte su delibera del Organo di amministrazione . Ogni sede territoriale sarà dotata di un suo responsabile o potrà avvalersi di un proprio Organo di amministrazione, in entrambi i casi dovranno essere ratificati dal Organo di amministrazione. Ogni sede territoriale deve essere rappresentata per un numero proporzionale di soci, secondo il numero di iscritti alla sede territoriale, nel Organo di amministrazione.

Articolo 3 (Principi ispiratori)

L'Associazione "Mamme e Papà Separati FVG – è un'associazione no profit e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con apporto prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, attraverso lo svolgimento delle proprie attività prevalentemente in favore di terzi. Inoltre svolge attività di volontariato in favore di tutti coloro che vogliono vivere la propria paternità o maternità con consapevolezza, responsabilità e partecipazione (o comunque sostengono questi princìpi) e cercano quindi di mantenere un rapporto adeguato con i figli: a tale fine sono disponibili agli "oneri" necessari in termini di tempo libero, amicizie, impegno sul lavoro, carriera, guadagno, luogo di residenza; che i figli mantengano buoni ed adeguati rapporti con entrambe le figure genitoriali; a tal fine i padri e le madri devono collaborare tra di loro all'educazione dei loro figli (Art. 29 e 30 della Costituzione Italiana).

Bar E Juch John

provincial of the state of the

Friuli Venezia Giulia - ODV - TRIESTE -c.f. 90115830326

www.renagese.it - amps.trieste@renagese.it

I Soci inoltre: mantengono tra loro la mutua solidarietà, l'accoglienza, l'ascolto reciproco, la massima trasparenza delle informazioni, la mutua collaborazione per il raggiungimento dei fini sociali e la riservatezza. I responsabili dell'Associazione in particolare mantengono un elevato spirito solidaristico e di servizio verso i Soci e l'Associazione.

Le finalità e gli scopi

L'Associazione persegue le finalità di cui all'art. 3 del presente statuto , attraverso le seguinti attività di interesse generale di cui all'Art.5 del Codice del Terzo Settore, comma 1, lettera i);

- a)interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale.
- L' Associazione intende realizzare i propri scopi con le sequenti modalità:
 - 1. Promuovere ed incentivare la creazione di una nuova cultura della separazione (rispettosa dei diritti dei minori e dei soggetti deboli), mirante alla effettiva salvaguardia dei figli e, più specificamente, dei minori nella separazione: in particolare, per questi ultimi, di mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori e quindi ricevere cure, educazione, istruzione, affetto e disponibilità al dialogo da ciascuno di essi. Ciò in sintonia con quanto stabilito dagli articoli 3, 29, 30, 31 e 37 della Costituzione Italiana, dalla recente "Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia", ratificata dall'Italia con Legge nº176 del 27/05/91, dall'art. 155 all'art. 155 sexties del Codice Civile (legge 54 del 08/02/06 sull'affido condiviso) ed art. 6 comma 2 "Legge sul divorzio".
 - 2. Fare emergere l'importanza: per l'educazione e la crescita psicofisica del bambino, per l'importanza della funzione educativa che devono svolgere entrambi i genitori, ponendosi tra loro in relazione di assoluta eguaglianza soprattutto nei confronti dei figli (bigenitorialità) e per il mantenimento di buoni rapporti tra gli ex coniugi, presso organi istituzionali della Repubblica.
 - 3. Confermare e diffondere tali diritti dei figli, dei genitori e dei rispettivi rami genitoriali (p.e. i nonni).

Show E. Juda Midra

Friuli Venezia Giulia - ODV TRIESTE - c.f. 90115830326

www.renagese.it - amps.trieste@renagese.it

- 4. Promuovere la cultura della solidarietà e sussidiarietà a vantaggio dei soggetti più svantaggiati, con la creazione di reti di servizi e di opere, atte a favorire l'assistenza morale e materiale dei soggetti sopraccitati che versino in particolare stati di necessità, comendo assistenza umana e sociale ai genitori che, per qualsivoglia ragione, si trovano in difficoltà nello svolgimento della funzione naturale di genitori.
- ే..) Favorire una migliore qualità della vita dei minori.
- 6. Tujelare e promuovere i diritti dei genitori non conviventi e non affidatari.
- 7. Promuovere attività educative, culturali, scientifiche e ludico-ricreative tese a valorizzare le funzioni genitoriali, di cui all'art. 30 della Costituzione Italiana, anche attraverso interventi realizzati da specialisti del settore.
- 8. Realizzazione di incontri di informazione, ricerche, conferenze, giornate di studio, seminari, dibattiti, convegni su tematiche inerenti la diffusione di una cultura basata sulla tutela dei diritti del infanzia ed in particolare finalizzata alla prevenzione del disagio giovanile.

Realizzazione di ogni altra attività affine o inerente allo scopo associativo e diretta alle persone destinatarie dei servizi offerti

Per il conseguimento dei fini statutari, l'Associazione potrà anche organizzare laboratori teatrali ed artigianali, attività ludiche e di intrattenimento, spettacoli, concorsi di fotografia e di arti visive e letterarie, mostre, cineforum e tutto ciò che, di volta in volta, sarà idoneo alla buona riuscita della finalità perseguita.

L' Associazione può esercitare a norma dell'Art. 6 del D. Lgs 117/2017, del Codice del Terzo Settore, attività secondarie strumentali rispetto alle attività di rispetto generale secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale.

Infine, per il raggiungimento di tali scopi, l'Associazione potrà collaborare, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, con analoghe associazioni, Cooperative Sociali, Istituzioni e Enti pubblici e privati, nazionali ed esteri, comunitari ed internazionali, promuovendo ed aderendo a Consorzi, a Federazioni e ad altre organizzazioni dell'associazionismo a livello nazionale. Essa potrà usufruire, inoltre, di contributi, sussidi, finanziamenti e di tutte le provvidenze in genere previste da Enti ed Organismi pubblici e privati regionali, nazionali, comunitari ed internazionali, nonché da qualsiasi altro Ente, struttura, associazione o singoli individui, le cui attività siano compatibili con il presente Statuto.

Bulletini Chan Thin



Friuli Venezia Giulia - ODV TRIESTE - c.f. 90115830326

www.renagese.it - amps.trieste@renagese.it

I servizi e le attività resi dall'Associazione non hanno carattere sostitutivo di quelli di competenza degli enti pubblici, ma con essi si pongono in atteggiamento di integrazione e di promozione perseguendo, in specifici casi, anche l'umanizzazione delle strutture e degli interventi istituzionali degli enti stessi.

A tale scopo l'Associazione si propone di operare:

- Attraverso una capillare opera di divulgazione, incidere a livello giuridico, e normativo, attraverso leggi, prassi operative e servizi o interventi, stabilendo regole nuove e più adatte alle necessità dei figli, coinvolgendo su queste problematiche i politici, mediatori familiari, educatori, psicologi, giudici, assistenti sociali sia in via preventiva che assistenziale.
- Fare emergere una casistica di situazioni di disagio evidente mantenute dall'attuale legislazione e supportate dalla attuale cultura.
- Stabilire e mantenere collegamenti con Enti ed organizzazioni, pubbliche e private, nazionali o estere, che svolgono attività nello stesso ambito.
- In base alla legge 328 del 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali", proporsi come ente di raccordo fra genitori separati e le pubbliche istituzioni, cercando di stilare le convenzioni con le stesse istituzioni, attraverso anche gli accordi di programma sempre previsti dalla legge 328/2000.
- - Incoraggiare e favorire studi e ricerche nell'ambito della propria area d'intervento.
- Istituire borse di studio e collaborare con le facoltà universitarie interessate alla problematica.
- Stabilire rapporti di collaborazione e di partecipazione con altre associazioni del Terzo Settore aventi come comune denominatore il benessere dei minori.
- Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Queste finalità vengono raggiunte promuovendo e organizzando riunioni, convegni, congressi, attività formative, curando pubblicazioni, ricerche sociali e scientifiche, diffusione di notizie, informazioni e altre iniziative simili.

Shallow Elich Tatin

L'Associazione si rifà moralmente ai sequenti Atti internazionali ufficiali:

- Dichiarazione di Ginevra del marzo 1924.
- Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10.12.1948.

A CANADA

Friuli Venezia Giulia - ODV TRIESTE - c f 90115830326

www.renagese.it - amps.trieste@renagese.it

- Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4.11.1950.

Dichiarazione dei diritti del bambino del 20.11.59.

Convenzione sui diritti del fanciullo del 20.11.89.

È facoltà dell'Associazione concordare forme di collaborazione con altre associazioni o federazioni a carattere nazionale e/o internazionale, aventi scopi analoghi ed in particolare aventi le seguenti caratteristiche:

- Appartenenza all'area paternità maternità separazione minori.
- Democraticità reale.
- Assenza di fini di lucro sia come Associazione e sia potenzialmente dei singoli responsabili.
- Assenza di caratteristiche maschiliste o femministe intese entrambe come negazione del principio dell'educare insieme di cui sopra e dell'assoluta parità dei Sessi
- Assenza di connotazioni politiche e confessionali.

Articolo 4 (Convenzioni e accordi)

Per conseguire lo scopo e gli obiettivi indicati nell'art. 3. l'Associazione potrà stipulare convenzioni e/o concludere accordi con Enti Locali (Comuni, Province, Regioni), con Enti Morali pubblici e privati e con istituzioni sociosanitarie pubbliche e private, Enti non Commerciali, Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ODV e APS), gruppi professionali e/o consulenti esterni

Tali convenzioni si potranno concludere sempre nei limiti di quanto previsto dalla legislazione regionale vigente in tema di organismi di volontariato ed in particolare dalla L.R. del Friuli -Venezia Giulia n. 12/95.

Articolo 5 (Servizio civile)

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al precedente articolo, l'Associazione prevede, in conformità alle leggi vigenti, l'inserimento di persone impegnate nel servizio civile nazionale mediante convenzione diretta con i competenti organi dello Stato o indiretta attraverso Enti convenzionati con i medesimi. provincial

Super Takin

Friuli Venezia Giulia - ODV TRIESTE - c.f. 90115830326

www.renagese.it - amps.trieste@renagese.it

Tali operatori, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, dovranno essere coperti da idonea assicurazion contro gli infortuni, le malattie e la responsabilità civile contro terzi in relazione allo svolgimento dell'attività svolta all'interno dell'Associazione.

Articolo 6 (I Soci aderenti, volontari)

Possono aderire all' Associazione tutti i cittadini volontari cioè persone che per loro libera svolgono, per il tramite dell' Associazione, attività in favore della comunità e del bene comuni mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. In ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore e senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle ODV. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione : sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l' Associazione. L' Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per responsabilità civile verso terzi. Possono aderire all' Associazione tutti i cittadini volontari, persone, altri enti del Terzo Settore o no-profit.

Articolo 7 (Collaboratori dell'Associazione)

L' Associazione può assumere, ad esclusione dei Soci, personale dipendente o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti necessari al regolare funzionamento o per qualificare o specializzare l'attività svolta nel rispetto delle finalità statutarie.

Articolo 8 (Adesione all' Associazione)

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione , nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve , entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

I Soci partecipano agli incontri sociali, collaborano attivamente allo svolgimento dei programmi dell' Associazione e versano annualmente la quota sociale stabilita dall' Assemblea dei Soci. Le quote associative e i contributi non sono rivalutabili né trasmissibili e i versamenti effettuati non sono, in nessun caso, ripetibili.

Quanti desiderano far parte dell'Associazione in qualità di Soci, devono presentare domanda formulata per iscritto indirizzata all' Organo di Amministrazione il quale deve contenere:

- a) nome, cognome, data di nascita, residenza, cittadinanza, attività svolta e codice fiscale;
- b) l'espressa dichiarazione di aver preso visione e di accettare l'Atto Costitutivo ed il presente Statuto, nonché di osservare le deliberazioni e le disposizioni degli organi sociali dell'Associazione.

Per l'ammissione dei Soci occorre la deliberazione presa a maggioranza assoluta dai membri dell'Organo di amministrazione, la cui decisione è insindacabile.

- 1 marzo 2021 - Pagina 7

Associazione Mamme e Papà Separati

Friuli Venezia Giulia - ODV TRIESTE - c.f. 90115830326

www.renagese.it - amps.trieste@renagese.it

L'Organo di amministrazione dovrà ispirarsi a criteri di moralità e trasparenza della persona che chiede di associarsi, nonché sulla piena adesione del richiedente alle finalità dell'Associazione. L'adesio e all'Associazione in qualità di Socio ha durata illimitata e non può essere disposta per un perio lo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso o di esclusione. Essa decorre dalla data di dello ra dell'Organo di amministrazione.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Articolo 9 (Obblighi e diritti dei Soci)

L'inserimento nell'Associazione comporta l'obbligo del Socio aderente di:

- 1. a) corrispondere le quote associative deliberate annualmente dall'Assemblea dei Soci;
- b) osservare lo Statuto, nonché le deliberazioni e gli orientamenti che saranno adottati dai competenti organi;
- 3. c) contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea dei Soci e dal Organo di amministrazione;
- d) partecipare personalmente o mediante delega agli incontri sociali stabiliti. Ogni Socio può assumere una sola delega.

I Soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla gestione dell'Associazione secondo le modalità stabilite, alle deliberazioni dell'Assemblea e all'elezione delle cariche sociali;
- b) prendere parte a tutte le manifestazioni e attività organizzate dall'Associazione;
- c) prendere visione dei registri dei verbali delle Assemblee , libri sociali inclusi, e dell' Organo di amministrazione facendone richiesta scritta alla Segreteria, che provvederà a convocare il Socio interessato in sede per la visualizzazione dei documenti. I libri sociali obligatori da consultare in sede, sono quelli previsti dall'art. 15 del Codice Civile del Terzo Settore.

Articolo 10 (Perdita della qualità di Socio)

La qualità di Socio si perde:

- 1) per dimissioni, presentate dal Socio per iscritto all'Organo di amministrazione;
 - 2) per decesso del Socio o sua incapacità, interdizione o inabilitazione,
 - condanna o procedimenti penali per fatti incompatibili con sua la permanenza
 - nel Associazione;
 - 3) per esclusione, quando il Socio:
 - a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto o delle deliberazioni legittimamente prese dagli organi sociali;
 - b) per incapacità, interdizione o inabilitazione.

flood de

E. Juda Shin

- 1 marzo 2021 - Pagina 8

Associazione Mamme e Papà Separati

Friuli Venezia Giulia - ODV TRIESTE - c.f. 90115830326

www.renagese.it - amps.trieste@renagese.it

- b) abbia intrapreso iniziative o compiuto atti pregiudizievoli per i fini e le attività esercit dall'Associazione;
- c) si renda moroso nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo e per almeno due anni;
- d)arrechi, in qualunque modo, danni morali o materiali all'associazione:
- e) tenga in privato o in pubblico riprovevole condotta:

Nel caso di dimissioni o morte, come esposto nei precedenti commi, il recesso avrà decorrenza immediata e il Socio sarà escluso dal libro dei Soci. Negli altri casi, previo discrezionale avviso inoltrato dall' Organo di amministrazione, l'Assemblea provvederà a deliberare l'esclusione alla prima convocazione utile.

Nel caso di decesso o dimissioni volontarie il recesso avrà decorrenza immediata e il Socio sarà escluso dal libro dei Soci. La perdita della qualità di Socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Articolo 11 (Organi)

Sono organi dell'organizzazione: - l'Assemblea dei Soci; - l' Organo di amministrazione. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà alla partecipazione dell'elettorato attivo e passivo. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso salvo rimborsi delle spese affettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 12 (L'Assemblea dei Soci)

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli iscritti nel libro dei Soci da più di un mese, prima della data di convocazione dell'assemblea. Ciascun Socio ha facoltà di discussione e gode del diritto di voto. Possono partecipare all'Assemblea co funzioni solo consultive eventuali esperti di cui l'Associazione si avvale.

Ogni membro dell'Assemblea può esprimere un solo voto. È prevista la partecipazione a mezzo delega scritta e ciascun Socio può ricevere non più di una delega. L'Assemblea è presieduta da

E. Juda Patin

Fribli Venezia Giulia - ODV TRIESTE - c.f. 90115830326

www.ranagese.it - amps.trieste@renagese.it

Presidente dell'Associazione e da costui convocata, anche al di fuori della sede sociale, purché nel medesimo territorio comunale o limitrofo, almeno una volta all'anno, entro il primo quadrimestre, per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione ed ogni qualve ta il Presidente o l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno o su richiesta modvata dei due terzi dei suoi membri o di almeno un terzo dei Soci.

Salvo quanto stabilito diversamente in appresso e al successivo art.13, l'assemblea è considerata validamente costituita quando in prima convocazione sia presente o rappresentata la maggioranza dei Soci aventi diritto al voto oppure in seconda convocazione quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto o con la maggioranza assoluta dei presenti.

Nel caso in cui l'ordine del giorno dell'Assemblea preveda modifiche statutarie, è necessaria la presenza di almeno i tre quarti dei Soci aventi diritto al voto in prima convocazione oppure la loro maggioranza assoluta in seconda convocazione. L'avviso di convocazione dell'assemblea. firmato dal Presidente e contenente la data, l'ora, la sede della riunione e l'ordine del giorno. deve essere affisso almeno 15 (quindici) giorni prima della seduta presso le sedi sociali; in alternativa, essa può essere inviata, anche per posta elettronica o sms (per coloro che all'atto dell'iscrizione fanno richiesta di essere informati attraverso questo canale). Per le assemblee che comportino all'ordine del giorno modifiche statutarie o lo scioglimento dell'associazione l'avviso deve essere inviato almeno 15 (quindici) giorni prima della seduta mediante lettera raccomandata o a mano.

Articolo 13 (Prerogative dell'Assemblea)

L'Assemblea dei Soci ha tutte le prerogative e le attribuzioni che ad essa sono demandate dallo Statuto sociale e dalla Legge. Essa:

- 1. a) nomina o revoca i componenti degli organi associativi, incluso quando prevista, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 2. b) elegge tra i Soci l'Organo di amministrazione secondo guanto stabilito nel Regolamento Interno dell'Associazione:
- 3. c) approva l'eventuale Regolamento dell'Assemblea presentato dal Presidente all'apertura di ogni seduta:
- 4. d) approva il bilancio preventivo (ove previsto) ed il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente, presentati dall'Organo di amministrazione:
- 5. e) fissa gli indirizzi dell'attività e dell'organizzazione dell'Associazione e le consequenti linee programmatiche:
- f) stabilisce l'importo delle quote associative ed i termini entro cui effettuare i versamenti; Bulli

E. hulm thin-

- 1 marzo 2021 - Pagina 10

Associazione Mamme e Papà Separati

Friuli Venezia Giulia - ODV TRIESTE - c.f. 90115830326

www.renagese.it - amps.trieste@renagese.it

- 7. g) delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli argomenti attinenti alla gestione dell'Associazione sottoposti al suo esame dai consiglieri:
- 8. h) delibera l'eventuale istituzione di un collegio dei revisori ai sensi del successivo art. 19 determinandone i compiti;
- 9. i) delibera, con le maggioranze di cui all'art. 12 le modifiche dello Statuto proposte dall'Organo di amministrazione o da almeno un terzo dei Soci;
- 10. j) delibera sulla esclusione dei Soci e sui ricorsi degli stessi contro tale provvedimento;
- 11. k) delibera, con la maggioranza di due terzi dei Soci presenti o rappresentati, sulla decadenza dell'Organo di amministrazione;
 - 12. I) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione con le maggioranze previste dall'Art. 21 comma 3 del Codice Civile;
 - 13. m) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti:
 - 14. n) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 14 (L'Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione è composto da un numero dispari minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) amministratori eletti (vicepresidenti con delega) dall'Assemblea tra i Soci. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate, tra i propri associati, dalle ODV associate. L'Organo di amministrazione, presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente dell' Associazione, ha tutte le facoltà per l'ordinaria e straordinaria amministrazione e per quant'altro, in virtù del presente Statuto e per Legge, gli compete, sulla base delle linee programmatiche e dei bilanci approvati dall'Assemblea dei Soci.

L'Organo di amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno 2 (due) volte all'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 10 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano e/o email.

L'Organo di amministrazione:

- 1) elegge il Presidente dell'Associazione ed il Vice Presidente tra i propri membri:
- 2) può eleggere un presidente onorario che si è particolarmente distinto per impegno, da tempo nel campo in oggetto;
- 3) nomina tra i propri componenti, se ritiene necessarie tali specifiche cariche e

e tali specifiche cariche e

terilonis 2.2

determinandone la durata, il Segretario e l'Economo ed anche a chi affidare eventuali mansioni di addetto alla stampa e alle pubbliche relazioni:

- 1 marzo 2021 - Pagina 11

Associazione Mamme e Papà Separati

Friuli Venezia Giulia – ODV TRIESTE – c.f. 90115830326

www.renagese.it - amps.trieste@renagese.it

- 4) delibera su tutte le materie enunciate all'art. 3 del presente Statuto, osservate le direttive impartite dall'Assemblea ed eccettuate le materie a questa espressamente riservate dallo Statuto medesimo;
- 5) predispone per ciascun anno le linee programmatiche dell'Associazione, per sottoporle all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, e provvede alla loro attuazione;
- 6) promuove tutte le iniziative per lo sviluppo ed il potenziamento dell'Associazione, comprese quelle a carattere culturale e sociale, il tutto in conformità alle linee programmatiche approvate dall'Assemblea:
- 7) dispone la nomina delle Commissioni speciali per l'esecuzione delle varie attività, per quanto lo ritenga utile al raggiungimento degli scopi sociali e, in tal caso, i relativi responsabili, qualora non siano Amministratori, partecipano senza diritto di voto alle sedute dell'Organo di amministrazione, ove richiesto;
- 8) predispone il rendiconto consuntivo annuale e il bilancio preventivo, se previsto, per sottoporli all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- 9) predispone i regolamenti interni previsti dallo Statuto per l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci;
- 10) gestisce il patrimonio dell'Associazione;
- 11) accetta lasciti, donazioni ed eredità:
- 12) delibera sull'ammissione di nuovi Soci con la maggioranza dei due terzi dei presenti;
- 13) delibera sulla sospensione delle qualità di Socio nei casi di esclusione o decadenza previsti dal superiore art. 10 in attesa delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 14) autorizza eventuali rapporti di collaborazione o di lavoro retribuiti, esclusivamente nei limiti

necessari al regolare svolgimento delle attività previste dal presente Statuto oppure per

qualificare o specializzare le attività medesime;

153 stabilisce il regolamento ed il relativo trattamento economico per l'eventuale personale dipendente dell'Associazione;

16) nomina o revoca l'eventuale personale dipendente dell'Associazione.

jf) ratifica nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono apponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del -terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Bly Pin E. Juda Pahi-

- 1 marzo 2021 - Pagina 12

Associazione Mamme e Papà Separati

Friuli Venezia Giulia – ODV TRIESTE – c.f. 90115830326

www.renagese.it - amps.trieste@renagese.it

Articolo 15 (Il Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giud possiede la firma nell'ambito delle deleghe e del mandato conferitogli dall'Organo di amministrazione. Egli:

- 1. a) presiede le sedute dell'Assemblea dei Soci e dell'Organo di amministrazione:
- b) attua i provvedimenti relativi allo svolgimento delle attività e segue lo sviluppo de piani di

lavoro deliberati dall'Organo di amministrazioni garantendone la conformità con le linee fissate dell'Assemblea dei Soci:

 c) stipula e/o conclude, su delibera dell'Organo di amministrazione, convenzioni e/o accordi con gli

organismi che affidano all'Associazione la gestione o iniziative relative ai fini istituzionali dell'Associazione;

- 4. d) svolge tutte le funzioni demandategli dal presente Statuto e dalla Legge;
- 5. e) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di amministrazione

sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Articolo 16 (Il Vicepresidente)

Il Vicepresidente dell'Associazione è eletto dall'Organo di amministrazione nella prima riunione convocata dopo le elezioni. Egli coadiuva, indipendentemente dalle sue specifiche funzioni, il Presidente dell'Associazione e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

Inoltre opera in quei settori e svolge i particolari compiti che l'Organo di amministrazione riterrà opportuno affidare.

Articolo 17 (Il Segretario)

Il Segretario dell'Associazione, quando nominato, possiede i seguenti compiti:

 a) provvede alla stesura dei verbali e alla tenuta dei registri dell'Organo di amministrazione,

dell'Assemblea generale e degli altri organi collegiali se previsti:

 b) assicura l'organizzazione di tutte le iniziative prese dall'Organo di amministrazione e dall'Assemblea dei

Soci;

- 3. c) tiene in ordine l'archivio e organizza la segreteria dell'Associazione:
- 4. d) cura i rapporti di corrispondenza.

Articolo 18 (L' Economo)

L' Economo dell'Associazione, quando nominato, svolge le seguenti mansioni:

Selvi E Juda Win

Friuli Venezia Giulia – ODV TRIESTE – c.f. 90115830326

www.renagese.it - amps.trieste@renagese.it

Articolo 18 (L'Economo)

L'Economo dell'Associazione, quando nominato, svolge le seguenti mansioni:

- 1. aj si incarica della riscossione delle entrate e del pagamento delle spese in conformità con le decisioni dell'Organo di amministrazione;
- 2. b) predispone i dati e le informazioni necessarie alla redazione del rendiconto consuntivo annuale e il bilancio preventivo del successivo esercizio per l'Organo di amministrazione:
- 3. c) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della relativa documentazione avvalendosi, ove occorresse, di eventuali rapporti con consulenti esterni ai fini fiscali e tributari.

Articolo 19 (Il Collegio dei Revisori)

L'Assemblea può deliberare, ove ne ricorra l'opportunità (condizioni previste dall'Art. 31 c 1 del D. Lgs. n. 117/2017), la nomina di un Revisore dei conti o anche di un Collegio di Revisori che si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. I revisori sono eletti dall'Assemblea dei Soci che nomina tra essi anche il loro presidente. Il collegio dei revisori ha il compito di vigilare sull'attività amministrativa e di gestione esercitata dall'Organo di amministrazione e di verificare e certificare la veridicità delle voci scritte in bilancio.

Articolo 20 (Durata delle cariche e decadenza)

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e sono ricoperte solamente dai Soci. Sono ammessi esclusivamente, anche in favore di Soci, rimborsi spese in relazione a particolari attività svolte nell'interesse dell'Associazione preventivamente autorizzate dall'Organo di amministrazione. Gli incarichi sociali degli organi dell'Associazione hanno la durata di 3 (tre) anni e possono essere rinnovati. Le sostituzioni nel corso del triennio di gestione decadono allo scadere naturale del triennio gestionale medesimo. Oltre che per scadenza del mandato, dimissioni e per la perdita della qualifica di Socio, i componenti dell'Organo di amministrazione decadono per gravi motivi di manifesta indegnità e di tre assenze ingiustificate consecutive alle riunioni dell'Organo di amministrazione. La pronunzia di decadenza viene emessa dall'Organo mministrazione a maggioranza degli altri suoi membri e diviene definitiva dopo la ratifica dell'assemblea ai sensi dell'articolo 13 punto i) del presente statuto fermo restando che comunque i poteri e mansioni inerenti la carica di Amministratore sono sospesi fino al propunciamento definitivo.

L'Organo di amministrazione può decidere, su proposta del Presidente la sua eventuale sos ituzione per cooptazione. I membri cooptati saranno scelti tra le persone scartate all'ultima prinata elettorale, non possono comunque superare un terzo del totale degli Amministratori (Vice Presidenti delegati) e decadono dalla carica al termine del triennio in corso.

Baliffer

E. Juda Min

Friuli Venezia Giulia - ODV TRIESTE - c.f. 90115830326

www.renagese.it - amps.trieste@renagese.it

Articolo 21 (Risorse economiche e Patrimonio associativo)

Le risorse economiche dell'Associazione sono destinate alla realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 3. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: a) beni mobili ed immobili di propriet della medesima;

b) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti testamentari. Le entrate dell'Associazione sono

- 1. a) quote associative e contributive deali aderenti:
- 2. b) contributi e donazioni di privati:
- 3. c) contributi dello Stato, delle Regioni, dei Comuni e di qualsiasi altro Ente o Istituzione pubblica finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti:
- 4. d) contributi di Istituti Bancari;
- 5. e) contributi di organismi internazionali:
- 6. f) donazioni e lasciti testamentari;
- 7. a) rimborsi derivanti da eventuali convenzioni:
- 8. h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali:
- 9. i) il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e utilità sociale:
- 10. j)é vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 22 (Ouota sociale)

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente e corrisponde a quanto deciso dal Consiglio Direttivo Nazionale (Organo di amministrazione Nazionale).

Le quote sociali appartengono alle sedi territoriali di competenza. Le sedi territoriali partecipano alle spese di gestione generali dell'Associazione in quota proporzionale al numero degli Amministratori che le rappresentano nell'Organo di amministrazione.

Articolo 23 (Esercizio sociale)

L'Associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 3 c.1-2 e dell'Art. 14 c.1 del D. Lgs 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 24 (Scioglimento dell'associazione)

Sur E Juch Petin

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dall'Assemblea dei Soci solo se quest'argomento è inserito nell'ordine del giorno. Esso richiede, a norma dell'art. 12 del presente statuto, il voto favorevole dei tre quarti degli Associati. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri enti del Terzo Settore nei termini previsti dall'Art. 9 del D.Lgs. 117/17.

Articolo 25 (Norme di legge)

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si osservano le norme del Codice Civile, D.Lgs. 117/17 e delle leggi vigenti nin materia di associazioni non riconosciute. In caso di controversia giudiziaria, si riconosce competente il Foro di Trieste.

Articolo 26(Responsabilità e Assicurazione)

L'Associazione Mamme e Papà Separati FVG ODV risponde solo degli impegni contratti a suo nome agli organi statutari e competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuo individualmente responsabile. Gli aderenti all'Associazione che svolgono attività di volonta ato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Últeriori disposizioni saranno completate dal regolamento interno, redatto dall'Organo di amministrazione.

- 1 marzo 2021 - Pagina 15

La presente copia iotostatica è conforme al docu mento originale acquisito agli atti di questo Ufficio e registrato il ... 9 610. 2021

n°2920Serie 3. Liquidati €

(Euro ...

.....

IL DIRETTORE

L' ADDEFTO

DIRITTI ASSOLTI MEDIANTE APPLICAZIONE DI VALORI BOLLATI PER € 14,26